



Città di Foggia  
**PROTEZIONE CIVILE**

**ORDINANZA SINDACALE**  
**nr. 12 del 19/03/2021**

**OGGETTO:** Ordinanza contingibile ed urgente art. 54 D.Lgs. 267/2000 per situazione di pericolo dell'intero stabile sito in Foggia Via San Severo III Trav., civ. 1

**IL SINDACO**

**VISTA** la relazione del sopralluogo esperito in data 19/03/2021 da personale del Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia in cui viene ribadita l'insussistenza delle condizioni di sicurezza del fabbricato sito in Via San Severo e, così come già richiesto con precedenti note indirizzate a codesti Enti di provvedere ad un idoneo e decisivo intervento di sgombero con transennamento dell'area al fine di impedire l'accesso al fabbricato per l'evidente stato di fatiscenza e conseguenti pericoli potenziali;

**RITENUTO** doversi adottare i necessari ed indispensabili provvedimenti al fine di scongiurare tutte le situazioni di pericolo a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

**CONSIDERATO** che tali provvedimenti sono destinati ad avere efficacia sino al momento in cui cesseranno le condizioni e le ragioni di urgenza che ne rendono necessaria l'adozione;

**VALUTATA** la piena sussistenza delle motivazioni che impongono al Sindaco di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare i rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità dei cittadini, come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** l'art. 54 del d. Lgs. 267/2000

**VISTO** altresì l'art. 24 dello Statuto del Comune di Foggia

**ORDINA**

per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, agli occupanti delle unità immobiliari ubicate in Via San Severo III Trav., civ. 1, i cui dati sono contenuti nell'allegato A) in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, l'immediato sgombero delle medesime unità immobiliari sopra specificate ed il contestuale divieto di utilizzo, per qualsiasi motivo, fino al perdurare delle ragioni di urgenza che ne hanno resa necessaria l'adozione;

## **DISPONE**

- 1) **di notificare la presente ordinanza** ai soggetti meglio generalizzati nell'allegato A) che costituisce parte integrante del presente provvedimento, non soggetto a pubblicazione, in ottemperanza alla disciplina in materia di protezione dei dati personali, **a cura del Corpo di Polizia Locale della Città di Foggia;**
- 1) di incaricare il Corpo di Polizia Locale di verificare e vigilare sulla immediata esecuzione della presente ordinanza;
- 2) che, previa comunicazione al Prefetto della Provincia di Foggia, la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Foggia e sia immediatamente eseguita.

## **INFORMA**

che, ai sensi dell'art. 8 della Legge n°241/1990 e s.m.i., l'Amministrazione competente è il Comune di Foggia - Ufficio Protezione Civile, che ha curato l'istruttoria del presente provvedimento; che gli atti istruttori che hanno portato all'adozione del presente atto sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico presso il ridetto ufficio comunale; che ciascun interessato può presentare memorie scritte ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso.

È ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione oppure - in via alternativa - Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni a decorrere dalla avvenuta notificazione.

La presente ordinanza è inserita nel Registro Generale dei Decreti e delle Ordinanze del Sindaco pubblicata all'Albo Pretorio e trasmessa al Comando di Polizia Locale.

È altresì inviata per conoscenza a:

- Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- Questura - Ufficio di Gabinetto;
- Comando Provinciale Carabinieri - Foggia;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza - Foggia;
- Servizio Emergenza 118.

**IL SINDACO**

Franco Landella